



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 243/14/CONS

SEGNALAZIONE DEL SIGNOR DARIO FUMAGALLI, CANDIDATO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI STEZZANO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTO il fascicolo dell'istruttoria condotta dal Corecom Lombardia e pervenuta in data 16 maggio 2014, contenente, in particolare:

- la segnalazione del 15 maggio 2014 da parte del signor Dario Fumagalli, candidato del Movimento Cinque Stelle, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte dell'Amministrazione di Stezzano, relativamente all'opuscolo "*Rendiconto di fine mandato*", allegato alla segnalazione; tale opuscolo, distribuito nella cassette postali, reca il logo del Comune e decanta le opere realizzate dall'attuale Amministrazione e dal suo Sindaco, nuovamente candidato alle elezioni.
- la nota in pari data (prot. 2014/11622), con la quale il Corecom ha richiesto al Comune osservazioni e memorie in merito alla contestata violazione per poter procedere agli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della legge n. 28/00.
- le memorie inviate dal Sindaco che ha dichiarato di avere affidato l'incarico per la produzione grafica dell'opuscolo informativo in tempo utile, esattamente il 13 marzo 2014, ma di avere poi perso il controllo della tempistica della stampa e della diffusione dello stesso a causa di una serie di gravi impedimenti che hanno richiesto il completo impegno dell'Amministrazione e del suo personale; e di avere comunque provveduto a bloccare la distribuzione degli opuscoli, evitandone la diffusione con ogni qualsiasi ulteriore modalità.

CONSIDERATO che il competente Corecom ha ritenuto di confermare il mancato rispetto dell'art. 9 della legge n. 28/00, evidenziando, tuttavia, che in base alle controdeduzioni inviate dal Sindaco la distribuzione della pubblicazione è stata tempestivamente sospesa;

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, nonché le controdeduzioni presentate dal Sindaco;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che per le elezioni europee, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 19 marzo 2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR del 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono

finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: “Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi”;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: “Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”;

RILEVATO che la fattispecie oggetto della segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO che rientrano nell’ambito di applicazione del divieto di cui al citato art. 9, della legge 28/2000 le fattispecie di comunicazione al pubblico non indispensabili all’efficace assolvimento delle funzioni dell’ente e non indifferibili, nonché effettuate in modo non impersonale;

RILEVATO che l’iniziativa in esame configura chiaramente, come peraltro ammesso dallo stesso Sindaco, uno strumento di comunicazione istituzionale riconducibile all’Amministrazione, che ha diffuso a tutti i cittadini l’opuscolo “Rendiconto di fine mandato” recante il logo del Comune, e riferibile alla promozione dell’attività e dell’immagine dell’amministrazione comunale;

RITENUTO, tuttavia, che la sospensione della diffusione degli opuscoli, unitamente al formale impegno da parte del Sindaco di evitare ogni altra forma di diffusione degli opuscoli, configurano un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO, pertanto, di ritenersi cessato l’effetto lesivo del bene giuridico tutelato e che, quindi, ai sensi dell’art. 27, comma 7, della delibera n. 138/14/CONS non ricorrono gli estremi per procedere avverso l’Amministrazione interessata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per intervenuto adeguamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Stezzano ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

Antonio Perrucci